

Art. 16

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.
2. I Comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.
3. I Comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio.
4. I Comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunità.
5. I Comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.
6. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla Giunta regionale, annualmente, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge.
7. Il Comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.
- 7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.
- 7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non successivo al 31 dicembre 2023, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.
- 7-quater. Per i fini di cui al comma 7-ter i Comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima infanzia, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi atti deliberativi alla Regione.